

DELIBERA N. 89/09/CSP

Esposti dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.

(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre")

per la presunta violazione dell' articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 5 della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009 ("Tg1", "Tg2", "Tg3", Rai News 24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 15 aprile 2009, integrata in data 21 aprile 2009 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009*" ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Marco Pannella, in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e dell'Onorevole Marco Cappato, Deputato eletto nella Lista Bonino e candidato alle elezioni europee del 2009 nella Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39149), con la quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15-21 aprile 2009, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 17 maggio 2009, nei telegiornali delle emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre (rispettivamente Tg1, Tg2 e Tg3), i soggetti politici PDL, PD, Italia dei Valori, UDC e Lega hanno avuto accesso numerose volte e con tempi di intervista lunghi, a differenza della Lista esponente, che è stata costantemente marginalizzata, se non per alcuni periodi del tutto esclusa, dai telegiornali Tg1, Tg2 e Tg3, nonostante le iniziative politiche di rilevanza nazionale ed internazionale assunte in tale periodo.

In particolare, si denuncia che alla lista esponente sono stati attribuiti, nel periodo dal 3 aprile all'8 maggio, solo i seguenti tempi di parola:

- notiziario TG1: tutte le edizioni lo 0% (3-15 aprile 2009), lo 0.54% (16-28 aprile 2009), lo 0.25% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0% (3-15 aprile 2009), lo 0.84% (16-28 aprile 2009), lo 0.4% (29 aprile – 8 maggio 2009);
- notiziario TG2: tutte le edizioni lo 0.5% (3-15 aprile 2009), lo 0.26% (16-28 aprile 2009) e lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0.66% (3-15 aprile 2009), lo 0.35% (16-28 aprile 2009) e lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009);
- notiziario TG3: tutte le edizioni lo 0.65% (3-15 aprile 2009), lo 0.4% (16-28 aprile 2009), e il 2.5% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0.77% (3-15 aprile 2009), lo 0.48% (16-28 aprile 2009) e il 2.7% (29 aprile – 8 maggio 2009).

Anche nel periodo dal 9 al 17 maggio, il comportamento dei tre telegiornali Rai non si è discostato da quanto fatto in precedenza;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Marco Pannella, in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e dell'Onorevole Marco Cappato, Deputato eletto nella Lista Bonino e candidato alle elezioni europee del 2009 nella Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39152), con la quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15-21 aprile 2009, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 17 maggio 2009, nel canale Rainews24 i soggetti politici PDL, PD, Italia dei Valori, UDC e Lega hanno avuto accesso numerose volte e con

tempi di intervista lunghi, a differenza della Lista esponente i cui interventi sono durati intorno ai 20 secondi, nonostante le iniziative politiche di rilevanza nazionale ed internazionale assunte in tale periodo. In particolare, si denuncia che alla lista esponente è stato attribuito, in tutte le edizioni del telegiornale di Rai News 24 , lo 0.12% (periodo 3-15 aprile 2009), lo 0.3% (periodo 16-28 aprile) e lo 0.6% (periodo 29 aprile – 8 maggio 2009). Anche successivamente, nel periodo dal 9 al 17 maggio, il comportamento del telegiornale non si è discostato da quanto fatto in precedenza;

VISTE le note in data 18 maggio 2009 (prot. n. 0039174 e prot. 0039177) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, “*Rai Due*”, “*Rai Tre*” e canale “*Rainews24*”, le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi del’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 20 maggio 2009 (prot. n. 39501) , nella quale la concessionaria del servizio pubblico ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, le note in questione si palesano inidonee ad attivare i procedimenti accertativi e sanzionatori, difettandone il connotato essenziale della contestazione puntuale e specifica e dell’istruttoria sommaria;
- le denunce trasmesse risultano, peraltro, inammissibili in quanto attraverso il richiamo ai dati di monitoraggio, fanno generico riferimento a presunti squilibri informativi nei notiziari a danno dell’esponente, muovendo dall’erroneo presupposto di avere diritto di accesso a tutti i notiziari;
- gli esposti risultano ulteriormente inammissibili in quanto provenienti da una formazione priva di legittimazione, quantomeno nella prima fase della campagna elettorale. Infatti il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi individua precisi soggetti identificati secondo criteri certi e formali e non si comprende in forza di quale previsione normativa il denunciante possa pretendere di identificare una sorta di “area radicale” e chi ne faccia parte. Il fatto che al Parlamento europeo siano stati eletti con il simbolo “Lista Emma Bonino” l’on. Marco Pannella e l’on. Marco Cappato non ha significato, perché la lista Bonino non risulta tra i segnalanti. Nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, del 12 gennaio 2005, infatti, si stabilisce che non risulta il collegamento della Lista Bonino – soggetto politico autonomo presente nello schieramento politico con un proprio elenco di candidati ed una propria caratterizzazione politica – alla ricorrente Associazione, tale da giustificare la rappresentanza processuale;
- con l’esposto si denuncia la violazione di una norma, l’art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, entrato in vigore il 19 aprile 2009, con riferimento ad una fase temporale antecedente, quella dal 3 al 19 aprile. In tale

periodo temporale non erano esistenti le norme di cui l'esponente lamenta la violazione;

- fermo il carattere assorbente delle eccezioni prospettate, nel merito l'esponente, al contrario di quanto affermato, ha avuto significativo spazio nei programmi informativi Rai, compresi i telegiornali e i notiziari di Rainews24, come risulta dai dati dell'Osservatorio di Pavia allegati. Inoltre, nei programmi di approfondimento informativo sono stati presenti: l'on. Emma Bonino a Ballarò il 7 aprile 2009, a Uno Mattina il 5 maggio e ad Anno Zero il 7 maggio, mentre l'on. Cappato è intervenuto a Porta a Porta il 27 aprile e un esponente della Lista esponente parteciperà alla trasmissione In ½ ora.

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che la legge n. 28 del 2000 stabilisce esplicitamente all'articolo 10, comma 2, che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, pertanto, la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;

RILEVATO, quanto all'eccezione del difetto di legittimazione delle associazioni segnalanti, che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15 aprile 2009, integrata in data 21 aprile 2009, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti, nel periodo fino al termine di presentazione delle candidature, tra l'altro, alle forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo e che, nel periodo compreso tra la presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono garantiti nei confronti delle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori;

RILEVATO che i soggetti politici segnalanti, essendo stati entrambi eletti al Parlamento europeo in rappresentanza della "Lista Emma Bonino", sono soggetti legittimati nella prima fase della campagna elettorale ed, inoltre, in qualità di esponenti della "Lista Marco Pannella", che ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono soggetti legittimati anche nella seconda fase della campagna elettorale, secondo le previsioni della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO, quanto all'eccezione secondo la quale non può essere lamentata la violazione di una norma - art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza - entrata in vigore il 19 aprile 2009, con riferimento ad una

fase temporale antecedente, cioè a quella dal 3 al 19 aprile, si evidenzia che la legge n. 28 del 2000 stabilisce l'entrata in vigore della specifica disciplina in materia di "par condicio" dalla data di convocazione dei comizi elettorali che, nella specie, è avvenuta il 3 aprile 2009, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009 ;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg1", "Tg2", "Tg3" e "Rainews24" risulta che nel periodo oggetto dell'esposto (3 aprile – 17 maggio 2009) sono stati rilevati i seguenti tempi di parola dei soggetti segnalanti:

- Tg1: tre minuti e ventidue secondi, pari all'1,38% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg2: tre minuti e un secondo, pari al 3,46% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg3: due minuti e tredici secondi, pari all'1,43% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Rainews24: cinque minuti e cinquantadue secondi, pari allo 0,92% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche, si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico esponente nei telegiornali di cui trattasi;

CONSIDERATO che i telegiornali "Tg1", "Tg2", "Tg3" e "Rainews 24", oggetto della segnalazione, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009 è dettata, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dall'articolo 5 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 15 aprile 2009, integrato il 21 aprile successivo, il quale prevede che "*i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della

ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dall'inizio della campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (3 aprile 2009) fino al 17 maggio 2009, è stata registrata una presenza esigua del soggetto politico denunciante nelle edizioni dei notiziari "Tg1", "Tg2", "Tg3" e "Rainews 24", tale da determinare uno squilibrio informativo nella ripartizione dei tempi di parola a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione delle posizioni politiche della lista denunciante;

CONSIDERATO, pertanto, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non ha assicurato nei predetti notiziari e nel periodo oggetto della segnalazione, nei confronti degli esponenti della lista denunciante, adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei criteri recati dall'articolo 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 15 aprile 2009, ed, in particolare, dei criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 5 della citata deliberazione del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che *"Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nel comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti"*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 5 della citata deliberazione del 15 aprile 2009 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino , relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "*Rai 1*", "*Rai 2*" e "*Rai 3*" e il canale satellitare Rainews 24, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 :

1. di trasmettere, nei notiziari "Tg1", "Tg2", "Tg3" e "Rainews 24, a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante Lista Marco Pannella in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, all'interno dei propri notiziari, nei confronti dell' esponente i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola